



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10880 del 2016, proposto da:

Riccardo Celi, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo **Sandulli**, C.F. SNDLDA66T02H501G, Stefano Battini, C.F. BTTSFN66T29H501Z, e Benedetto Cimino, C.F. CMNBDT79R26D862S, con domicilio eletto presso l'avv. Aldo **Sandulli** in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli, 9;

contro

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Sanzo Enza Maria, Soreca Licia, Savastano Rosa, Casagrande Marco, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- della graduatoria finale del concorso pubblico per il reclutamento di 84 funzionari amministrativo-contabili presso diverse amministrazioni pubbliche, pubblicata in data 11 luglio 2016, nella parte in cui nel punteggio totale conseguito dal ricorrente non è stato conteggiato quello derivante dai titoli di servizio e di studio e, di conseguenza, lo colloca al 96° posto tra gli idonei non vincitori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, prima dell'approvazione della graduatoria qui impugnata, ha più volte dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, nonché documentalmente provato, il possesso dei titoli di studio e di servizio, come indicati nella domanda di partecipazione e non contestati dall'Amministrazione;

Rilevato, inoltre, che quest'ultima non ha neppure tenuto conto di quanto tempestivamente inviato dalla parte in risposta alla richiesta del 25 maggio 2016, formulata dallo Staff Ripam;

Ritenuto, quindi, che l'Amministrazione debba riesaminare la posizione del candidato alla luce dei titoli autodichiarati e posseduti dallo stesso, e che, nelle more, debba essere disposta la sospensione dell'efficacia della graduatoria nei limiti dell'interesse del ricorrente, al fine di permetterne il reinserimento in base al nuovo punteggio scaturente dalla valutazione dei titoli dichiarati;

Ritenuto inoltre di dover disporre l'integrazione del contraddittorio e di autorizzare a tal fine la notifica per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, onerando parte ricorrente del deposito della prova dell'avvenuta notifica presso la Segreteria di Sezione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), non definitivamente pronunciando,

- autorizza parte ricorrente alla notifica del ricorso per pubblici proclami, anche avvalendosi del sito internet dell'Amministrazione, onerandola del deposito della prova dell'avvenuta notifica;
- dispone il riesame della posizione del ricorrente nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'efficacia della graduatoria di merito nei limiti dell'interesse del ricorrente;
- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 18 gennaio 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Roberto Vitanza, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Paola Patatini

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO